

Repertorio n. 53.745

Raccolta n. 10.784

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELLA SOCIETA'

"FIERA DI ROMA S.p.A."

REPUBBLICA ITALIANA

Addì 23 - 4 - 1998

L'anno millenovecentonovantotto il giorno ventitré del mese di aprile in Roma, via Cristoforo Colombo n. 212.

Avanti a me Dr. Paolo Silvestro, Notaro in Roma, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia con studio in via Donatello n. 11.

Sono presenti

- Dott. Sandro Del Fattore, nato a Roma il 2 agosto 1954, domiciliato in Roma, ove appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di procuratore speciale del "COMUNE DI ROMA" con sede in Roma, Via del Campidoglio n. 1, codice fiscale 02438750586, uso facendo dei poteri ad esso conferiti giusta procura speciale a rogito del Notaro Paolo Silvestro di Roma in data 23 aprile 1998 rep.n. 53.681 che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "A";

- Dott. Piero Badaloni, nato a Roma l'otto settembre 1946, domiciliato in Roma, ove appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Presidente della "REGIONE LAZIO" con sede in Roma, Via Cristoforo Colom-



bo n.212, codice fiscale 80143490581, uso facendo dei poteri ad esso conferiti giusta delibera della Giunta Regionale del Lazio in data 7 ottobre 1997 n. 6187, che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera "B", nonché dei poteri al medesimo spettanti ai sensi della Legge Regionale del 1° dicembre 1995 n.56, così come modificata dalla Legge Regionale del 22 maggio 1997 n.11;

- Dott. Fabrizio Autieri, nato a Roma il 6 marzo 1940, domiciliato in Roma, ove appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di procuratore speciale della "CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ROMA" con sede in Roma, Via de' Burrò n. 147, codice fiscale 80099790588, uso facendo dei poteri ad esso conferiti giusta procura speciale a rogito del Notaro Leonardo Milone di Roma in data 6 novembre 1997 rep.n.43.123 che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "C".

Io Notaro sono certo della identità personale, qualifica e poteri dei componenti, i quali agendo in rappresentanza del "COMUNE DI ROMA", della "REGIONE LAZIO" e della "CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ROMA", Enti tutti di nazionalità italiana, rinunciano tra loro d'accordo e con il mio consenso all'assistenza dei testimoni e conven-gono e stipulano quanto segue:

1) E' costituita tra essi componenti una Società per Azioni sotto la denominazione "FIERA DI ROMA S.p.A.".



2) Il capitale sociale è di lire 210.000.000 (duecentodieci-
milioni) diviso in n. 210 (duecentodieci) azioni da nominali
lire 1.000.000 (unmilione) cadauna ed è stato sottoscritto

come segue:

- dal socio "COMUNE DI ROMA" per n. 70 azioni pari a lire
70.000.000 (settantamilioni);

- dal socio "REGIONE LAZIO" per n. 70 azioni pari a lire
70.000.000 (settantamilioni);

- dal socio "CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E A-
GRICOLTURA DI ROMA" per n. 70 azioni pari a lire 70.000.000
(settantamilioni).

Il predetto capitale è stato versato per un totale di lire
161.000.000 (centosessantunomilioni) nelle seguenti misure:

- dal socio "COMUNE DI ROMA" per i 3/10 (tre decimi) per lire
21.000.000 (ventunomilioni) presso il Monte dei Paschi di
Siena S.p.A., come da ricevuta in data 17 aprile 1998 che in
copia autentica verrà esibita alle competenti autorità in se-
de di omologazione;

- dal socio "REGIONE LAZIO" e dal socio "CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ROMA" per i 10/10
(dieci decimi) per lire 70.000.000 (settantamilioni) ciascu-
no, per un totale di lire 140.000.000 (centoquarantamilioni)

presso la Cassa di Risparmio in Bologna S.p.A., Filiale Roma-
Talenti come da ricevuta in data 23 aprile 1998 che in copia
autentica verrà esibita alle competenti autorità in sede di



omologazione.

3) Il primo esercizio sociale si chiude al 31 dicembre 1998.

4) Viene nominato, per un triennio, un Consiglio di Amministrazione, composto da numero 6 membri, nelle persone dei signori:

- Andrea Mondello, nato a Roma il 18 luglio 1949, domiciliato in Roma, Via A. Gramsci n. 28, c.f. MND NDR 49L18 H501H;

- Roberto Bosi, nato a Roma l'otto dicembre 1950, residente in Roma, Via Tor Fiorenza n. 9, c.f. BSO RRT 50T08 H501J;

- Aldo De Marco, nato a Formia il 7 giugno 1949, domiciliato in Roma, Via Clauzetto n. 58, c.f. DMR LDA 47H07 D708E;

- Luigi Cappugi, nato a Firenze il 10 aprile 1936, residente in Firenze, Vicolo del Cionfo n. 20, c.f. CPP LGU 36D10 D612L;

- Nicoletta Fiorucci, nata a Roma il 14 febbraio 1957, residente in Roma, via Appia Antica n. 288, c.f. FRC NCT 57B54 H501V;

- Massimo Tabacchiera, nato a Roma il 18 gennaio 1963, residente in Roma, Corso di Francia n. 221, c.f. TBC MSM 63A18 H501L;

tutti nominati ai sensi e per gli effetti dell'art. 2458 del codice civile.

Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti tutti i poteri attinenti la gestione e l'organizzazione della società per il raggiungimento degli scopi sociali esclusi quelli riservati



dalla legge e per statuto alla competenza dell'assemblea dei soci.

5) Viene nominato, per un triennio, un Collegio Sindacale, composto da numero 5 membri, nelle persone dei signori:

- Fabrizio Autieri, nato a Roma il 6 marzo 1940, residente in

Latina, Via Ecetra n. 19, c.f. TRA FRZ 40C06 H501P;

- Roberto Pertile, nato a Brescia il 25 ottobre 1942, domiciliato in Roma, Via F. P. De Calboli n. 1, c.f. PRT RRT 42R25

B157F;

- Giovanni Pizzolla, nato a Taranto il 13 luglio 1962, domiciliato in Roma, Via della Nocetta n. 109, c.f. PZZ GNN 62L13

L049A;

- Domenico Tudini, nato a Roma il 18 marzo 1957, residente in

Roma, Via M. Di Veroli n. 3, c.f. TDN DNC 57C18 H501X;

- Carlo Cappella, nato a Roma il 4 dicembre 1944, residente

in Roma, via P. Querini n.1, c.f. CPP CRL 44T04 H501W, tutti

iscritti nell'Albo dei Revisori Contabili con D.M. 12 aprile

1995 pubblicato sulla G.U. del 21 aprile 1995 suppl. 31 bis

tutti nominati ai sensi e per gli effetti dell'art. 2458 del

codice civile.

L'emolumento del Collegio Sindacale viene determinato nella

misura minima fissata dalla tariffa dell'Ordine dei Dottori

Commercialisti.

La Società è retta dal seguente statuto:

STATUTO



TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Art.1

E' costituita una Società per Azioni denominata "FIERA DI ROMA S.p.A."

Art.2

La società ha sede in Roma, Via C.Colombo, n.293.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituite rappresentanze in Italia ed all'estero.

Con deliberazione dell'Assemblea potranno essere istituite sedi secondarie.

Il domicilio legale dei soci per ogni rapporto della società è quello risultante dal libro soci.

Art.3


La durata della Società è fissata dall'atto costitutivo sino al 31 dicembre 2046, salvo proroga deliberata dall'Assemblea straordinaria.

Art.4

La società ha per oggetto la realizzazione, l'organizzazione e la gestione di un sistema fieristico - espositivo, congressuale e di servizi per la commercializzazione a livello locale, nazionale ed internazionale di beni e servizi.

In particolare:

a) gestisce il quartiere fieristico - espositivo e congressuale di Roma sia attraverso l'organizzazione diretta di ma-



manifestazioni fieristiche, sia attraverso la concessione di spazi e servizi a Società ed enti che organizzano manifestazioni fieristico-espositive e congressuali. Può, inoltre, organizzare e realizzare manifestazioni fieristiche in Italia ed all'estero per realizzare una maggiore integrazione tra il sistema fieristico laziale ed altre manifestazioni;

b) può realizzare o comunque gestire altre strutture con funzione fieristica, nel territorio di Roma, può proporre inoltre sul mercato l'area ed i servizi del quartiere fieristico per ogni opportunità coerente con gli scopi istituzionali e di interesse generale, quali concorsi, conventions, seminari, assemblee o altro;

c) può coordinare su delega dell'Ente Regione l'attività fieristica di altre strutture espositive dislocate sul territorio regionale;

d) organizza e gestisce progetti di promozione, pubblicità sui mercati nazionali ed esteri a favore delle imprese, nonché strutture e servizi finalizzati alla promozione del turismo;

e) realizza, nel quadro del progetto generale di ristrutturazione dell'intero quartiere fieristico di Roma, un Palazzo degli Affari nel quale saranno ubicate Borse, Sale di contrattazione, Uffici e Centri Specializzati per la prestazione di informazioni e servizi avanzati per la commercializzazione ed altre strutture con analoghe finalità.



Nell'ambito delle finalità di cui ai punti precedenti, particolare evidenza sarà data alla valorizzazione delle produzioni di Roma e del Lazio.

Per raggiungere gli scopi sociali, la società potrà effettuare operazioni di carattere mobiliare ed immobiliare, contrarre mutui ed assumere partecipazioni in Società di capitali italiane ed estere aventi scopi simili, nonché effettuare ogni altra iniziativa di carattere finanziario, ad esclusione dell'attività di raccolta pubblica del risparmio e di tutte le attività di cui all'art.1 del Decreto Legislativo n. 385/93.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

Art.5

Il capitale sociale è fissato in Lire 210.000.000 (duecentodiecimilioni) ed è diviso in n.210 (duecentodieci) azioni del valore nominale di Lire 1.000.000 (unmilione) cadauna.

Art.6

Le azioni sono nominative. Le azioni interamente liberate potranno essere trasformate in azioni al portatore se saranno abrogate le disposizioni vigenti sulla obbligatoria nominatività delle azioni.

I soci potranno effettuare versamenti nelle casse sociali in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero concedere finanziamenti alla Società con obbligo di



rimborso ed anche senza corresponsione di interessi, il tutto ai sensi del Decreto Legislativo n.385/93 art.11 e in osservanza di quanto disposto dagli articoli 43 e 95 del D.P.R. 22-12-1986 n.917 e di quanto prescritto dalla delibera CICR del 3 marzo 1994.

Art.7

La Società potrà emettere obbligazioni al portatore o nominative uniformandosi alle disposizioni dell'art.2410 e seguenti del codice civile, demandando all'assemblea la fissazione delle modalità di collocamento ed estinzione.

TITOLO III

ASSEMBLEA DEI SOCI


Art.8

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità della legge e del presente statuto obbligano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

Art.9

L'assemblea è ordinaria e straordinaria. Esse sono convocate dal Consiglio di Amministrazione anche fuori della sede della società con avviso da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso debbono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Lo stesso avviso potrà indicare l'ora, il





L'assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente
anziano del Consiglio di Amministrazione o da altra persona
scelta dai soci presenti.

Art. 12

La rappresentanza non può essere conferita né, agli ammini-
stratori, ai sindaci e ai dipendenti della società, né alle
società da essa controllate e agli amministratori, sindaci e
dipendenti di queste, né ad aziende o istituti di credito.
La sottoscrizione del socio apposta sulla procura non deve
necessariamente essere autenticata da notaio.
Il piano rilasciato per procura scritta per singole assemblee,
I soci possono farsi rappresentare da altre persone cui ab-

Art. 11

di credito indicati nell'avviso di convocazione.
Il giorno prima di quello fissato per l'assemblea abbiano depo-
sitato le azioni presso la sede sociale o presso gli istituti
Possono intervenire all'assemblea i soci che almeno cinque

Art. 10

amministratori in carica e i sindaci effettivi.
presentato l'intero capitale sociale e vi assistano tutti gli
modi e nei termini di cui sopra, qualora sia presente o rap-
Sono tuttavia valide le assemblee, anche se non convocate nei
vocazione sarà diverso da quello indicato per la prima.
lora la prima andasse deserta. Il giorno per la seconda con-
luogo e il giorno per l'adunanza in seconda convocazione qua-

Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea e da un notaio nelle assemblee straordinarie. Le deliberazioni dell'assemblea debbono assumere la forma del verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio.

Art.13

I soci intervenuti che rappresentino il terzo del capitale sociale se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione possono chiedere che l'adunanza sia rinviata a non oltre 3 (tre) giorni.

Art.14

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria:

1) stabilisce il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione e provvede alla loro nomina, tranne di quelli la cui nomina, ai sensi dell'art. 2458 c.c., è riservata agli Enti pubblici partecipanti alla società;

2) nomina il Presidente ed i membri effettivi e supplenti del Collegio Sindacale, tranne quelli la cui nomina, ai sensi dell'art.2458 c.c., è riservata agli Enti pubblici partecipanti alla società;

3) approva il bilancio e la relazione del Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta;

4) formula indirizzi generali sull'attività della società;

5) determina indennità e compensi da corrispondere al Presi-



dente, ai membri del Consiglio di Amministrazione ed ai membri del Collegio Sindacale;

6) delibera su tutti gli altri oggetti, che a norma di legge o di statuto sono riservati alla sua competenza o sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione;

7) potrà nominare la Società di revisione incaricata della certificazione del bilancio.

L'Assemblea straordinaria delibera:

a) sulle modifiche dell'atto costitutivo;

b) sull'emissione di obbligazioni;


c) sullo scioglimento e la messa in liquidazione della Società e nomina dei liquidatori, stabilendone poteri e compenso.

Art.15

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio e della relazione sull'attività svolta e sulle altre materie proposte all'ordine del giorno dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dello statuto.

Art.16

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale e, in seconda convocazione, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti.



Delibera, in prima convocazione, col voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei soci intervenuti e, in seconda convocazione, con un quorum che rappresenti la metà più uno dei soci intervenuti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 70% (settanta per cento) del capitale sociale e, in seconda convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Delibera sia in prima che in seconda convocazione col voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei soci intervenuti.

TITOLO IV

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE


Art.17

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) ad di 11 (undici) membri che restano in carica tre anni.

L'assemblea determinerà il numero dei membri entro i limiti fissati.

La nomina degli amministratori è riservata per una parte agli Enti pubblici partecipanti e per la restante parte all'assemblea.

Per gli Enti pubblici partecipanti la nomina sarà effettuata in proporzione alla partecipazione azionaria complessiva degli stessi rispetto all'intero capitale sociale. In partico-




lcare a ciascuno degli Enti stessi la nomina degli amministra-
tori è riservata in ragione della propria partecipazione a-
zionaria rispetto all'intero capitale di parte pubblica.

Art.18

Il Consiglio di Amministrazione:

- 1) elegge tra i propri membri un Presidente e due Vice Presi-
denti;
- 2) è preposto alla tenuta dei libri sociali obbligatori;
- 3) predispone le modifiche e sottopone all'assemblea dei so-
ci, per l'approvazione nei termini di legge, il bilancio e la
relativa relazione sull'attività svolta;
- 4) predispone le modifiche dello statuto da sottoporre al-
l'approvazione dell'assemblea dei soci;
- 4 bis) può nominare al suo interno un Amministratore Delega-
to, determinando i limiti della delega;
- 5) può nominare al suo interno un Comitato Esecutivo composto
da tre a cinque Consiglieri, al quale delegare specifiche
funzioni, determinando i limiti della delega; può nominare u-
no o più esperti per l'esame di particolari problemi fissan-
done i limiti di spesa e gli obiettivi;
- 6) nomina il Direttore Generale e ne definisce poteri e fun-
zioni;
- 7) delibera sulle assunzioni, le promozioni ed il licenzia-
mento del personale dipendente;
- 8) predispone norme regolamentari di gestione della società;



9) approva le convenzioni, i contratti e, in genere, tutti gli atti che comportano impegni di spesa per la società;

10) delibera su tutti gli atti attinenti la gestione e l'organizzazione della società per il raggiungimento degli scopi sociali esclusi quelli riservati dalla legge e per statuto alla competenza dell'assemblea dei soci;

11) delibera sulle azioni giudiziali e sulla resistenza in giudizio.


Art.19

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di impossibilità di questi, dal Vice Presidente anziano; si riunisce presso la sede della società o in qualsiasi altro luogo nel Comune di Roma ogni due mesi oppure tutte le volte che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri o dai Sindaci.

Il Consiglio è legalmente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

E' convocato con lettera raccomandata inviata dieci giorni prima della data della riunione; in tale lettera sono indicati ordine del giorno, data e luogo della riunione. In caso di urgenza può essere convocato a mezzo telegramma o fax quarantotto ore prima della riunione.

Alle riunioni del Consiglio partecipa, se nominato, il Direttore Generale con funzioni consultive.



Art.20

La firma sociale e la rappresentanza della Società in giudizio e di fronte ai terzi spettano al Presidente

TITOLO V

COLLEGIO SINDACALE

Art.21

Il Collegio Sindacale è composto di 3 (tre) membri - effettivi e 2 (due) supplenti nominati dall'Assemblea dei soci e scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia .

Il Collegio Sindacale resta in carica per un triennio e può essere riconfermato parzialmente o totalmente alla scadenza del mandato.

L'Assemblea dei Soci determina il compenso spettante al Collegio dei Sindaci.

TITOLO VI


BILANCIO ED UTILI

Art.22

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio secondo le disposizioni vigenti, corredando lo stesso con una relazione sull'andamento della gestione sociale.

Art.23

Gli eventuali utili netti conseguiti con l'esercizio saranno



ripartiti secondo quanto disposto dall'Assemblea dei Soci,
fermo restando che il 5% (cinque per cento) di questi saranno
destinati alla costituzione della riserva legale di cui al-
l'art.2430 c.c.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art.24

La Società si scioglie:


- a) per il decorso del termine salvo che l'Assemblea non lo
abbia prorogato anteriormente alla scadenza;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o la sopravvenu-
ta impossibilità di conseguirlo;
- c) per impossibilità di funzionamento o la continua inattivi-
tà dell'Assemblea ordinaria;
- d) per la riduzione del capitale sociale al di sotto del mi-
nimo legale;
- e) per deliberazione dell'Assemblea straordinaria di antici-
pato scioglimento;
- f) per provvedimento dell'Autorità giudiziaria nei casi pre-
visti dalla legge.

Art.25

L'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomi-
na uno o più liquidatori, determinandone poteri e compensi.

TITOLO VIII

CLAUSOLA COMPROMISSORIA - CLAUSOLA DI GRADIMENTO



- CLAUSOLA DI PRELAZIONE -

Art. 26

Qualsiasi controversia tra Società e Soci, amministratori e liquidatori, o Soci tra loro, comunque afferente il rapporto sociale, sarà deferita ad un Collegio di tre arbitri nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzione di Presidente, nominato dai primi due ed, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma.


Ove le parti in causa siano più di due, ciascuna nominerà un proprio arbitro e gli arbitri nominati dalle parti nomineranno uno o due arbitri, secondo l'esigenza, affinché i membri del Collegio siano in numero dispari, indicando il Presidente.

Art. 27

L'alienazione delle azioni possedute dai soci è subordinata all'assenso del Consiglio di Amministrazione che verificherà la effettiva volontà del socio acquirente di aderire allo scopo sociale.

Saranno favorite le cessioni in favore di:

- Enti pubblici economici e non economici e le società da questi controllate e partecipate;
- Aziende di credito;
- Associazioni rappresentative di settori economici;
- Altre società la cui presenza sia di specifico interesse ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale.



Art.28

Le azioni sono trasferibili per atto tra vivi.

Il Socio che intenda cedere in tutto o in parte le proprie azioni deve offrirle in prelazione agli altri Soci fissando, per l'esercizio del diritto, un termine non inferiore a 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione mediante raccomandata A.R.

Nel caso di concorso di Soci nell'esercizio del diritto di prelazione, questo viene esercitato in proporzione alle azioni possedute. Qualora nessuno dei vecchi Soci intenda esercitare tale diritto, le azioni potranno essere cedute a terzi secondo i principi esposti nell'art.27.

Art.29

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

6) Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile ed alle altre leggi vigenti in materia.

7) I componenti delegano il Consigliere Roberto Bosi ad apportare al presente atto tutte quelle modifiche eventualmente richieste in sede di omologazione dalle competenti Autorità.

Ai fini fiscali si chiede l'assoggettamento del presente atto costitutivo ad imposta fissa di registro ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Le spese del presente atto e dipendenti, ammontanti approssi-



mativamente a lire 14.000.000. (quattordicimilioni) sono a carico della società.

I componenti esonerano me Notaro dalla lettura degli allegati.

Atto letto da me Notaro ai componenti e da essi approvato.

Scritto in parte con mezzo meccanico da persona di mia fiducia e completato di mia mano su ventidue pagine e fin qui della ventitreesima di sei fogli.

Firmato Sandro Del Fattore;

Firmato Piero Badaloni;

Firmato Fabrizio Autieri;

Firmato Paolo Silvestro Notaro.

Reg

L'a

del

Co

Ava

Col

Civ

- F

lia

att

MUN

1,

con

dat

pre

spe


199

n.

Det

sor

sen



Repertorio n. 86527

Raccolta n. 20660

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA


Addì 30 - 6 - 2008

L'anno duemilaotto il giorno trenta del mese di giugno, in Roma, via
dè Burrò n.147, alle ore tredici e dieci

A richiesta della Società "FIERA DI ROMA S.p.A.", con sede in Ro-
ma (RM), Via Cristoforo Colombo n. 293, capitale sociale sottoscritto
Euro 221.275.068,30 (duecentoventunmilioniduecentosettantacin-
quemilasessantotto virgola trenta) versato per Euro 213.344.121,25
(duecentotredicimilionitrecentoquarantaquattromilacentoventuno vir-
gola venticinque), codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro
delle Imprese di Roma 05554271006, iscritta al Repertorio Econo-
mico ed Amministrativo di Roma al numero 898520 in persona del
Presidente del Consiglio di Amministrazione dottor Andrea Mondel-
lo, nato a roma il 18 luglio 1949, domiciliato per la carica in Roma,
ove sopra.

Io sottoscritto Paolo Silvestro, Notaro in Roma, iscritto al Collegio
dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, con stu-
dio in via dei Sansovino n. 6, ho oggi assistito all'Assemblea Straor-
dinaria dei soci della società suddetta convocata per il giorno 30 giu-
gno, in Roma, Via dè Burrò n.147, alle ore 13.00, in seconda convo-
cazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno: . . .



1. Comunicazioni del Presidente

2. Modifiche statutarie

3. Varie ed eventuali

Io Notaro sono certo della identità personale del signor Andrea Mon-

dello, che, nella qualità sopra indicata e con il consenso dei parteci-

panti, mi chiede di redigere il verbale di detta assemblea.

Io Notaro do atto di quanto segue.

— OMISSIS —

OMISSIS

Il Presidente apre la discussione e fa presente che occorre procedere alla variazione della denominazione sociale anche per evitare sempre più la confusione con la società di gestione, Fiera di Roma Srl, divenuta ormai pienamente operativa.

Il Presidente propone pertanto di mutare la denominazione della società in "Investimenti Spa".

Propone, pertanto, di assumere la seguente delibera:


"L'Assemblea straordinaria dei soci della Società "FIERA DI ROMA S.p.A.", preso atto di quanto sopra esposto dal Presidente,


delibera



1) di modificare la denominazione della società da "Fiera di Roma
S.p.A." a "INVESTIMENTI S.p.A.", con conseguente modifica del-
l'articolo 1 dello statuto sociale come segue :

— OMISSIS —





ORISSA

Nessuno avendo chiesto ulteriormente la parola il Presidente dichiara

ra chiusa l'assemblea e sottoscrive il verbale alle ore tredici e trenta

Del che richiesto io Notaro ho redatto il presente verbale di cui ho dato lettura al costituito, da esso approvato e sottoscritto.

Scritto in parte con mezzo meccanico da persona di mia fiducia e completato di mia mano su sette pagine di due fogli.

Firmato: Andrea Mondello

Firmato: Paolo Silvestro Notaro